

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la richiesta datata … proveniente dalla Direzione dell’Istituto Penale per i minorenni di Catania, con oggetto la valutazione della domanda del detenuto … (nato a … il ……. e quindi da pochi mesi diciottenne) di prosecuzione della propria carcerazione presso struttura penitenziaria per adulti;

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 02/10/18 n. 121 (in vigore dal 10/11/18) che ha soppresso le parole “*per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno d’età*” che erano contenute nell’art. 24 comma I, I periodo del decreto legislativo 28/07/1989 n. 272, così consentendo, per l’effetto, che anche giovani infraventunenni (condannati per reati compiuti nella minore età) possano accedere al carcere per adulti per scontare la residua pena, sussistendo le condizioni indicate nell’art. 24 d.lvo 272/89 che il citato art. 9 d.lvo 121/18 ha contestualmente novellato;

ritenuta quindi l’ammissibilità della domanda;

rilevato, passando al merito della domanda, che l’art. 24 precisa che nell’accoglimento della domanda va “*tenuto conto altresì delle finalità rieducative*” in atto perseguite presso l’IPM, la cui esigenza di continuità consigli la permanenza nel medesimo IPM, mentre l’art. 9 citato aggiunge che il passaggio al carcere per adulti è altresì possibile “*quando le predette finalità rieducative non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto*”;

rilevata nel caso di specie l’insufficienza delle ragioni addotte dal giovane che nell’istanza di suo pugno chiede il trasferimento per essere “*più tranquillo*” in un carcere per adulti;

rilevato ancora che il ragazzo aveva iniziato un proficuo percorso trattamentale ricordato nella relazione del …, avendo *“iniziato ad acquisire consapevolezza delle sue problematiche di tossicodipendenza*” e mostrandosi “*disponibile a recepire gli orientamenti educativi e ad intraprendere un reale percorso di riflessione*”;

rilevato che nella recentissima relazione citata non è sufficientemente circostanziato l’attuale atteggiamento diverso di …, insofferente perché “*di recente gli è stata rigettata la misura della detenzione domiciliare*” ai sensi dell’art. 123 D.L. 18/2020;

rilevato che non viene specificata l’attività svolta dagli operatori per motivarlo ad aderire al progetto attagliato alle sue esigenze e da lui seguito inizialmente, e altresì per renderlo consapevole della reale situazione di un carcere per adulti, ove, anche per il numero dei detenuti ristretti non è facile ottenere in tempi brevi la redazione di un programma di trattamento personalizzato che preveda occupazioni formative tali da fargli “*completare un percorso di maturazione e cambiamento*”;

rilevato che nella relazione si rappresentano “l*e difficoltà nella gestione di una personalità così fragile*” e ritenuto che in un carcere per adulti … non riceverebbe in breve tempo un efficace sostegno nel rafforzamento della personalità, per le condizioni oggettive delle strutture penitenziarie per adulti che peraltro offrono minori possibilità di coltivare i rapporti affettivi ecc. rispetto a quelle previste dalla normativa di cui al d.lgs 121/2018 per il trattamento all’interno di IPM;

Ritenuto pertanto doversi rigettare la richiesta di trasferimento ad un istituto penitenziario per adulti;

PQM

Visti gli artt. 24 d.lvo 272/1989 e 9 d.lvo 121/2018,

RIGETTA la richiesta del detenuto … al rilascio di nulla osta per trasferimento presso carcere per adulti.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui le comunicazioni all’IPM di … e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Catania, ……..

Il magistrato di sorveglianza

Dr.ssa Emma Seminara